

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 567/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Trogni	Presidente rel.
Dott. Roberto Vignati	Consigliere
Dott. Francesca Beoni	Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in sede di reclamo art. 1, comma 58, della L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1038/2017 – est. Moglia - discussa all'udienza collegiale del 19/9/2017

e promossa

DA

[REDACTED] rappresentato e difeso da avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Milano, via Nino Bismahio n. 14.

RECLAMANTE

CONTRO

[REDACTED] rappresentato e difeso da avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO

RECLAMATO

Oggetto: Reclamo art. 1, comma 58, L. 92/2012 - Reclamo art. 1, comma 58, L. 92/2012 –licenziamento per giusta causa

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER PARTE RECLAMANTE:

come da reclamo 11.5.2017

PER PARTE RECLAMATA:

come da memoria di costituzione 30.6.2017

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2017, il sig. [REDACTED] ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1038/2017, che ha rigettato il ricorso in opposizione all'ordinanza ex art. 1, c. 48, legge n. 92/2012, n. 25143/2016 del medesimo Tribunale, diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di esclusione di socio e del licenziamento per giusta causa, intimati entrambi dalla Società [REDACTED] in data 16 maggio 2016, nonché volto ad ottenere la condanna della società resistente alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte con pagamento dell'indennità risarcitoria e il pagamento delle retribuzioni frattanto maturate; in via subordinata, per l'effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, rivolto a conseguire il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 18 comma 5 St. Lav., nella sua massima entità, o ancora, la tutela di cui all'art. 8 L. n. 606/1966.

Il Giudice dell'opposizione, in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le medesime motivazioni già esposte nella fase sommaria.

Preliminarmente, ha ritenuto infondate le eccezioni, sollevate dal ricorrente e poste alla base della pretesa illegittimità del licenziamento, quali la mancata preventiva affissione del codice disciplinare, nonché l'eccezione relativa alla tardività della contestazione.

Sul primo punto, il Giudice dell'opposizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come i fatti addebitati al lavoratore fossero, già di per sé, riconducibili a condotte aventi rilievo penale, quali il danneggiamento e la truffa, dunque contrari al c.d. "minimo" etico e di immediata percezione, per le quali dunque sarebbe risultata superflua la previsione contrattuale di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro. (Cass. sez. lav. n. 1926/2011 e Cass. sez. lav. n. 22626/2013)

In ordine alla eccezione di tardività della contestazione, avvenuta in data 11 aprile 2016 per fatti risalenti all'8 e 21 marzo precedenti, il Giudice dell'opposizione, sulla base dell'istruttoria espletata (testi [REDACTED] collega di lavoro e [REDACTED] responsabile della sicurezza) ha ritenuto la contestazione tempestiva, rilevando come la cooperativa fosse venuta

a conoscenza dei fatti solo in data 30 marzo 2016, in seguito al ricevimento dei video forniti dalla sicurezza della società [REDACTED]

Sulla base del contenuto delle immagini ottenute dalle telecamere di sicurezza, inerenti i ripetuti episodi di manomissione del distributore di alimenti e bevande, disposto all'interno del luogo di lavoro, il Giudice dell'opposizione ha ritenuto inappropriate le condotte tenute dal ricorrente, escludendone pertanto sia l'intento di recuperare quanto indebitamente sottratto, sia lo spirito di gioco, come sostenuto invece dal ricorrente.

In virtù di tali episodi, il Giudice dell'opposizione ha ritenuto giustificata la decisione datoriale, in quanto tali condotte, di rilevanza penale, hanno inciso sulla fiducia riposta nel lavoratore.

In ordine al tentativo di parte ricorrente di vanificare la rilevanza delle prove ottenute dai dispositivi di controllo, il Giudice dell'opposizione ha escluso nel caso di specie l'invocata applicazione dell'art. 4 St. Lav., in quanto l'installazione degli impianti è stata eseguita da società diversa della cooperativa [REDACTED] al fine di controllare l'eventuale utilizzo indebito dei distributori.

Pertanto, il Tribunale di Milano, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

2. Il sig. [REDACTED] ha proposto reclamo, depositato in data 11 maggio 2017, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1038/2017, chiedendone la riforma integrale e insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate nel precedente grado di giudizio.

Il reclamante, preliminarmente, ha censurato la sentenza nelle parti in cui il Giudice dell'opposizione ha respinto le eccezioni inerenti la mancata affissione del codice disciplinare e la tardività della contestazione.

Allo stesso modo, il reclamante ha contestato la sentenza nelle parti in cui il Giudice dell'opposizione, ha ricostruito erroneamente i fatti, oggetto di causa, e gli eventi addebitati al lavoratore, respingendo allo stesso tempo l'eccezione relativa alla illegittima installazione degli impianti audiovisivi.

In particolare, sulla mancata affissione del codice disciplinare, il reclamante invocando l'applicazione dell'art. 7 St. Lav, ha insistito nel dedurre come la rilevata mancanza dello

stesso presso i locali della cooperativa avrebbe dovuto comportare la nullità della sanzione irrogata tenuto anche conto, allo stesso tempo, che gli eventi ingiustamente addebitati non sarebbero stati comunque idonei a provocare l'irrogazione di una sanzione espulsiva.

In ordine alla sostenuta tardività della contestazione, parte reclamante, premessa la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste [REDACTED] ha evidenziato come la consegna dei filmati effettuata dallo stesso in data 30 marzo 2016 al sig. [REDACTED] presidente della cooperativa, fosse di per sé insufficiente a dimostrare l'eventuale precedente ignoranza degli eventi da parte della cooperativa resistente, facendo venir meno in tal modo l'elemento costitutivo dell'immediatezza della contestazione posto a sostegno del licenziamento. (Cass. sez. lav., 22 ottobre 2007 n. 22066; Cass. sez. lav., 28 settembre 2002, n. 14074)

Inoltre, il reclamante ha invitato ad osservare come in tale data (30.3.2016) fosse pervenuta alla Direzione territoriale del lavoro, da parte della [REDACTED] s.r.l. (consulente tecnico della [REDACTED] s.r.l., proprietaria dei distributori), la richiesta di parere in ordine alla domanda di autorizzazione alla installazione ed uso di impianti di controllo, nonostante fossero già stati installati in data antecedente all'8 marzo 2016 (doc. 8 fasc. ctp. fase sommaria).

Pertanto, sulla base di tale circostanza, parte reclamante ha insistito nel chiedere l'applicazione l'art. 4 St. Lav., in quanto nell'ipotesi in esame risultano mancanti sia il previo

che seppur installati da un soggetto terzo, i sistemi di controllo sono stati utilizzati dall'effettivo datore di lavoro (Cass. sez. lav., 19 settembre 2016, n. 18302; Cass. sez. lav., n. 9904 del 2016).

Nel merito, il reclamante, richiedendo l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi sulle premesse in fatto, ha contestato la sentenza nelle parti in cui il Giudice dell'opposizione, sulla base dei filmati prodotti in giudizio, ha ritenuto provato quanto contestato al lavoratore, attraverso una ricostruzione errata dei fatti. Sul punto, il reclamante, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] ha negato la sussistenza delle condotte contestate poiché non provate, quali la manomissione e il danneggiamento del distributore automatico, nonché l'inserimento di un pezzo di cartone all'interno degli stessi al fine di appropriarsi indebitamente delle monete inserite. In particolare, il reclamante, sulla base delle circostanze emerse in sede istruttoria, ha evidenziato come l'esecuzione di tali condotte fosse comune ad altri lavoratori.

Pertanto, il reclamante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'opposizione non ha valutato il requisito di proporzionalità del licenziamento disciplinare, eccependo la violazione degli artt. 1455 e 2106 c.c. e dell'art. 32 CCNL logistica/trasporti. (Cass. sez. lav., 16 ottobre 2015, n. 21017; Cass. sez. lav., 8 settembre 19270). Infine, invocando la violazione dell'art. 92 c.p.c, ha contestato la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'opposizione ha disposto la condanna del lavoratore alla rifusione delle spese di lite in favore della Saim società cooperativa.

Con memoria depositata in data 30 giugno 2017, la società cooperativa [REDACTED] è costituita nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza reclamata e di conseguenza il rigetto di tutte le domande e istanze istruttorie formulate dal reclamante.

In ordine alla legittimità del licenziamento per giusta causa, la società reclamata ha ribadito la piena sussistenza dei fatti contestati al sig. [REDACTED] in quanto intenzionali ed espressione di gravi inadempimenti, tali da compromettere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano. In particolare, parte reclamata ha evidenziato come il reclamante nel corso del procedimento disciplinare avesse omesso di dedurre qualsiasi fatto specifico idoneo a negare gli addebiti mossigli nella contestazione disciplinare, circostanza posta a sostegno della ritenuta tardività di qualsiasi eventuale contestazione da parte del lavoratore.

In ordine agli addebiti mossi al reclamante, la società reclamata ha ancora una volta illustrato i diversi episodi in cui il lavoratore aveva illecitamente manomesso i distributori automatici e aveva fraudolentemente ricaricato il credito sulla propria chiavetta, precisando come il tutto fosse avvenuto durante l'orario di lavoro.

Sulla legittimità delle prove acquisite da [REDACTED] parte reclamata, evidenziando la corretta argomentazione del Giudice dell'opposizione, ha ritenuto infondata la pretesa applicazione dell'art. 4 St. Lav., ribadendo come l'installazione degli impianti audiovisivi fosse stata eseguita al mero scopo di controllare l'utilizzo dei distributori presenti nei locali di lavoro.

In merito alla tempestività della contestazione, la società reclamata, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] ha ribadito che l'effettiva conoscenza dei fatti fosse avvenuta solo in data 30 marzo 2016, nel momento in cui era venuta in possesso dei filmati. Allo stesso tempo, la società reclamata ha ribadito come la contestazione, illustrasse in modo

puntuale i fatti addebitati al sig. ██████████ pertanto non censurabile sotto il profilo della specificità.

Per tali motivi, parte reclamata ha chiesto la conferma della sentenza appellata.

Nell'ipotesi che venga dichiarata l'insussistenza della giusta causa di recesso, ha richiesto in via subordinata che venga accertata comunque la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo.

In via di ulteriore subordine, in caso della dichiarata illegittimità del licenziamento per mancanza di motivazione ovvero violazione della procedura disciplinare con conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 18 c. 6 St. Lav, la parte reclamata ha richiesto che venga dichiarata l'intervenuta risoluzione del rapporto limitando tale risarcimento alla misura minima prevista.

In caso di accoglimento della domanda di reintegrazione formulata dal reclamante, la parte reclamata ha richiesto la detrazione, da quanto eventualmente riconosciuto all'odierno reclamante, delle somme ricevute a titolo di corrispettivo per la prestazione lavorativa resa a favore di terzi, nonché delle somme che il sig. ██████████ avrebbe potuto percepire, ove avesse usato la normale diligenza come previsto dall'art. 18 c. 4 St. Lav.

l'illegittimità della sanzione indipendentemente dall'esame della sussistenza nel merito dei fatti contestati e dalla valutazione degli stessi.

Il reclamante, preliminarmente, ha censurato la sentenza nelle parti in cui il Giudice dell'opposizione ha respinto le eccezioni inerenti la mancata affissione del codice disciplinare e la tardività della contestazione.

In ordine alla mancata affissione del codice disciplinare, osserva la Corte che la contestazione disciplinare prima e il licenziamento poi fanno riferimento a fatti, in sé riconducibili a condotte aventi rilievo penale, quali il danneggiamento e la truffa, dunque a violazione di norme di legge, di doveri fondamentali e comunque contrari al c.d. "minimo" etico e di immediata percezione, condotte per le quali, come già rilevato dal primo giudice, risulta superflua la previsione contrattuale di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro.

Né, come vorrebbe il reclamante, la non riconducibilità a tale ipotesi dovrebbe dedursi dalla *sostanziale insussistenza delle contestazioni* dovendo l'onere di affissione del codice

disciplinare avere come parametro di riferimento il motivo posto dal datore di lavoro a fondamento del recesso e non la fase successiva della esistenza o no dei fatti contestati, accertamento che opera su un piano successivo e diverso.

Risulta peraltro dal doc. 4 prodotto dalla reclamata in primo grado che il reclamante ha ricevuto in data 31 ottobre 2014 copia dello statuto sociale e del regolamento interno; nel regolamento interno sono previste all'art. 28 anche le sanzioni disciplinari.

4. Quanto alla riproposta eccezione di tardività della contestazione disciplinare in data 11 aprile 2016, con riferimento a fatti dell'8 e del 21 marzo 2016, per violazione dell'art. 7 st. lav. e dell'art. 32 CCNL Logistica e Trasporti, si osserva che il primo giudice ha dato ingresso alla prova testimoniale proprio al fine di verificare la sussistenza di tale requisito: il teste [redacted] responsabile della sicurezza presso il magazzino [redacted] ha dichiarato di avere informato [redacted] in data 30 marzo 2016: *"l'ho fatto io parlando personalmente con il signor [redacted] al quale ho consegnato anche i filmati che abbiamo visto insieme... che io sappia è stata la prima occasione in cui [redacted] è venuta a conoscenza dei fatti"*.

La testimonianza, come già rilevato dal primo giudice, deve ritenersi attendibile: si tratta di un soggetto terzo rispetto alla causa e le dichiarazioni non risultano inficiate da altre testimonianze: il teste [redacted] (licenziato per i medesimi fatti, ma che non ha impugnato il licenziamento) di parte reclamante, nella sua testimonianza, non ha contestato la veridicità delle dichiarazioni del teste [redacted].

Si conviene allora con il primo giudice che il tempo dal 30 marzo all'11 aprile possa ritenersi congruo al fine della formulazione delle proprie valutazioni da parte del datore di lavoro, non avendo comunque allegato parte reclamante una concreta lesione del proprio diritto di difesa, peraltro non sussistente anche in considerazione della natura dei fatti contestati, ripresi da telecamere.

Si tenga poi conto che i fatti sono avvenuti presso il magazzino [redacted] consociata del gruppo [redacted] appaltante della cooperativa di cui il reclamante era socio e dipendente. Proprietaria dei distributori automatici era [redacted] s.r.l.: si tratta dunque di fatti che il datore di lavoro ha poi accertato e valutato per determinarsi al recesso ma che in prima istanza sono stati conosciuti da altri soggetti i quali, si ripete, ne hanno dato comunicazione al datore di lavoro sono in data 30 marzo.

5. Parte reclamante censura la sentenza laddove ha escluso l'applicazione l'art. 4 St. Lav., in quanto nell'ipotesi in esame risultano mancanti sia il previo accordo sindacale, sia l'eventuale

autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, posto che, seppur installati da un soggetto terzo, i sistemi di controllo sono stati utilizzati dall'effettivo datore di lavoro (Cass. sez. lav., 19 settembre 2016, n. 18302; Cass. sez. lav., n. 9904 del 2016).

S'è detto che la telecamera è stata installata dalla società proprietaria dei distributori automatici [redacted] s.r.l., in locali della [redacted] società appaltante di [redacted] coop. presso cui il reclamante stava lavorando. La telecamera, come risulta dalle immagini, ha l'inquadratura sui distributori automatici collocati, per quanto risulta dai filmati, in una piccola stanza separata dai reparti di magazzino.

E' vero, come dedotto dal reclamante, che la richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro di Milano-Lodi risulta essere stata inoltrata dalla [redacted] s.r.l. in data 30 marzo 2016, quindi successivamente ai fatti per cui è causa (8 e 21 marzo 2016); appare tuttavia significativo che la DTL abbia risposto *“che l'installazione dell'impianto come descritto, nel caso di specie, non necessita del rilascio preliminare dell'autorizzazione alla sua installazione, non rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 4 l. 300/70”* (docc. 7-8 reclamata).

Va premesso che la società aveva richiesto tale autorizzazione del sistema di video registrazione per essersi lo stesso reso necessario in conseguenza del fatto che *“negli ultimi mesi è stata oggetto di innumerevoli episodi di razzia del denaro contante presente*

l'identificazione dei colpevoli da parte delle autorità competenti”, precisando che *“la tecnica dei furti è sempre la stessa, con un calcio si sfonda la parte sottostante del distributore in corrispondenza dell'erogazione del resto o di monete non idonee, si asporta introducendo la mano il denaro giacente nella cassetta interna e in seguito, con un cartone che funge da slitta, si recuperano tutte le monete che vengono introdotte sia per le nuove erogazioni di prodotto, sia per quelle monete utilizzate per la ricarica delle chiavette usate in sostituzione del denaro contante”*.

Si richiama in proposito la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *“In tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, st.lav., l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela*

maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello contenente la declaratoria di legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore la cui condotta era stata accertata dal filmato di una telecamera installata nei locali dove si erano verificati furti in danno del patrimonio aziendale); Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10636 del 02/05/2017; conf. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011).

Nel caso in esame s'è detto che le telecamere erano installate in una stanzetta per la pausa, attigua al magazzino della società [redacted] cliente del datore di lavoro a seguito di contratto di appalto per movimentazione merci del 29 ottobre 2014 (vedi documento 2 reclamata); l'installazione è avvenuta ad opera della società proprietaria dei distributori automatici a tutela del proprio patrimonio aziendale e non emerge dai filmati la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Anche questo profilo di reclamo deve essere disatteso.

6. Passando all'esame del merito della causa del licenziamento si osserva quanto segue.

Il collegio, all'esito dell'esame delle immagini registrate dalle telecamere, ritiene che il comportamento accertato e relativo alle giornate dell'8 e del 21 marzo 2017 sia idoneo a fondare la giusta causa di recesso.

Il primo giudice ha già rilevato che la manomissione in tali giornate della macchina distributrice del caffè e altro, al fine di incrementare l'importo del credito sulla chiavetta senza introdurre il denaro necessario, è dimostrato dalle immagini registrate: l'unico fatto che non emerge dalle immagini è che a tal fine sia stato utilizzato un cartone. Risulta invece che le monete inserite nella gettoniera venivano recuperate inserendo il braccio nel vano destinato alla erogazione del resto o di monete non idonee.

Appare dirimente, e idoneo in sé a giustificare il recesso, il comportamento tenuto dal reclamante in data 8.3.2016 (v. registrazione dalle ore 22.26.00): alle 22.26.22 arriva il sig. [redacted] riconosciuto anche da questo collegio in quanto presente all'udienza), con un collega il quale inserisce l'avambraccio nel vano del distributore. Alle 22.26.54 il sig. [redacted] a sua volta inserisce l'avambraccio nel vano dove normalmente cade il resto; tutto ciò senza inserire né una chiavetta, né denaro contante.

Alle ore 22.27.00 il collega (che il primo giudice, non smentito, descrive essere il teste [redacted] inserisce la chiavetta e una moneta nella gettoniera; il signor [redacted] in l'avambraccio

inserito nel vano di raccolta del resto, recupera per sette volte la moneta inserita dal collega, gliela consegna e questi la inserisce nuovamente nella gettoniera del distributore. Il tutto con un occhio al display che indica il credito della chiavetta. L'operazione avviene, s'è detto, più volte, senza erogazione di prodotti, sino a quando il collega estrae la chiavetta e la consegna al signor ██████████

Alle 22.28.42 il collega, alla presenza di un terzo, inserisce nuovamente la chiavetta, e una moneta nella gettoniera e il signor ██████████ ancora recupera la moneta per due volte; poi arriva una quarta persona, estranea che, rimasta sola, acquista regolarmente una bevanda su un distributore a fianco, il che dimostra comunque che era possibile approvvigionarsi regolarmente.

Quanto al filmato del 21.3.2016 si osserva quanto segue.

Alle 00.05, il reclamante dà un calcio al primo distributore senza avere inserito né chiavetta, né denaro. Alle 00.06.50, dopo aver inserito la chiavetta, dà forti scossoni al distributore nel mezzo, anche con l'ausilio del solito collega, sino a quando cade un prodotto. Alle 07.36 il medesimo collega inserisce in quel distributore la chiavetta, seleziona il prodotto e lo riceve: il che dimostra che quel distributore era funzionante senza necessità di forti scossoni.

Ale 08.05 un altro utente riceve regolarmente il prodotto dal primo distributore

Sempre il 21.3.2016 dalle 01.58.38, insieme a due colleghi, infila l'avambraccio sino al gomito nel vano monete; dà un paio di calcetti al distributore; infila nuovamente l'avambraccio e recupera la monetina che passa la collega.

Si tratta di condotte che, come già ampiamente argomentato dal primo giudice, anche questo collegio ritiene tali ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Condotte di manomissione e danneggiamento di beni aziendali del cliente nonché di truffa ai danni della società proprietaria dei distributori automatici poste in essere dal dipendente che lavora nei servizi di cui il datore di lavoro è appaltatore espongono lo stesso ad azioni risarcitorie o comunque a contestazioni di inadempimento da parte dell'appaltante nonché della società proprietaria dei distributori.

Come già rilevato dal primo giudice: *“Un lavoratore che, per pochi spiccioli è disposto a manomettere l'altrui proprietà, è un dipendente nel quale, giustamente, il datore di lavoro non può riporre la sua fiducia; è ragionevole, invero, pensare che, come è avvenuto in tali*

casi, così possa avvenire anche in altri e anche su beni del datore di lavoro. Il valore economico della condotta non ha alcuna rilevanza, dovendo, invero, aver riguardo, unicamente, al suo disvalore. Questo è tale, in quanto il comportamento si pone in contrasto con i più elementari principi del vivere civile, che assolutamente proporzionata appare la sanzione irrogata”.

Sempre il primo giudice ha già, condivisibilmente, osservato che: *“Nessuna rilevanza ha poi il fatto che il vantaggio economico sia andato tutto in favore del collega, il che comunque non pare del tutto vero alla luce dei filmati. Infatti, ciò a cui occorre prestar attenzione è la condotta tenuta e il fine alla quale era diretta a prescindere poi dal fatto che il vantaggio abbia arricchito il patrimonio del diretto interessato o del collega”.*

7. Concludendo, la sentenza reclamata deve essere confermata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, in ragione delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014

Considerata l'esenzione della parte reclamante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per dichiararla tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Respinge il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1038/2017;

condanna parte reclamante a rifondere alla reclamata le spese del grado, che liquida in € 4.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge.

Milano, 27/09/2017

Il presidente estensore

Dott. Laura Trogni